



Sede: Via Orlanda 41/a 30173 Mestre Venezia  
 Cell. 328 2144667  
 Mail: [campingclub.mestreve@libero.it](mailto:campingclub.mestreve@libero.it)  
[campingclub.mestreve@pec.it](mailto:campingclub.mestreve@pec.it)  
[info@campingclubmestrevenezia.com](mailto:info@campingclubmestrevenezia.com)  
 CF.90113960273 - albo associazioni comune Venezia n°202



## **VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CAMPING CLUB MESTRE VENEZIA** **DEL 05 aprile 2023**

In data 05 aprile 2023 alle ore 17,00, presso la sede del Camping Club, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente ordine del giorno :

- Approvazione nuovo statuto APS del Club
- varie ed eventuali

Sono presenti i Sigg.ri Caffi Marco, Sopracordevole Luciano, Bison Luigino, Dalla Torre Paolo, Silan Massimo, Faenza Giorgio, Baccarin Pierluigi, Munerotto Vanda, Tamai Pietro, Malfi Livio, Santello Nadio, Stea Ennio, Farnea Gastone, Luise Ivano, Bozzato Leonio, Bellio Renzo, Colorio Manlio, Bacchin Bruna, Pavanetto Gianni, De Stefani Dante, Furlanetto Massimo, Fardin Daniele, Canziani Bruno, Sanna Pietro, Marchiori Roberto, Tosoni Giacomo, Cosmo Carla, Boraso Flavio, Dadano Luigi, Rossi Giampietro, Corrà Andrea, Candiottio Maurizio e rappresentati tramite delega Chinellato Loredana, Montecchio Clara, Gazzato Daniele, Pogorelz Elisabetta, Nube Mario, Furlanetto Claudio e Zuliani Carlo.

Alle ore 17,00 Il Presidente del Camping Club Sig. Marco Caffi apre l'Assemblea e propone alla stessa la nomina del Sig. Pietro Sanna quale Presidente dell'Assemblea e della Sig.ra Scarpa Katia quale Segretaria. Le nomine vengono ratificate dall'Assemblea all'unanimità.

Il Presidente del Camping Club Marco Caffi espone i motivi dell'adesione all'associazione APS (Associazione promozione sociale), spiega lo statuto, le nuove regole, le nuove convenzioni e l'iter da seguire per l'approvazione dello stesso.

Il Sig. Livio Malfi chiede che siano espresse più dettagliatamente alcune norme al fine di illustrare ai Soci l'utilità e le migliorie che esse possono apportare al Club, al fine di evitarne la lettura visto che è già stato trasmesso ai soci e quindi già visionato dagli stessi. Chiede anche se ci siano degli svantaggi.

Il Presidente del Camping Club Marco Caffi risponde che l'unico svantaggio è una maggiore contabilità.

Il Consigliere Colorio Manlio chiede da quando sarà effettiva la validità dello statuto.

Il Presidente del Camping Club Marco Caffi risponde che sarà valido dopo essere stato presentato all'Agenzia delle Entrate e registrato nell'elenco delle APS.

Il Presidente dell'Assemblea chiede se il Consiglio Direttivo sia tutto d'accordo sul nuovo statuto: la risposta è Sì. Non ci sono altre domande quindi il Presidente dell'Assemblea chiede che si proceda alla votazione per alzata di mano. L'Assemblea approva all'UNANIMITÀ. Il Presidente del Camping Club Marco Caffi saluta e ringrazia i soci per la partecipazione.

Il Presidente dell'Assemblea Pietro Sanna chiude l'assemblea alle ore 18:00

Il Presidente  
dell'Assemblea  
Pietro Sanna

Il Segretario  
dell'Assemblea  
Katia Scarpa

TRATTASI DI ADEGUAMENTO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE  
 PERTANTO SI CHIEDE ESENZIONE DI IMPOSTA REGISTRO E BOLLO  
 Coll. Morici  
 18/4/2023

Reg. il 19 APR 2023 al N. 582

Liquidati Euro € 1.112,00

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO\*

Rocco BENEDETO

(\*) firma in delega del Direttore Provinciale

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE "CAMPINGCLUBMESTREVENEZIA APS"**

### **Art.1 (Denominazione e sede)**

L'Associazione CampingClubMestreVenezia costituita il 27 febbraio 1964 diventa nel rispetto del D.lgs. 117/2017 un ente del terzo settore denominata "CampingClubMestreVenezia APS", di seguito detta associazione. L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e acconfessionale. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione ha sede operativa, Presso Linea80, Via Orlanda 41/a Campalto (VE) e relativo recapito postale presso il Presidente protempore. L'eventuale trasferimento della sede legale e recapito non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione, formata da persone che praticano il turismo itinerante ed il campeggio quale forma di impiego del tempo libero e di promozione culturale, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Regolamenti interni che meglio disciplinino il suo funzionamento saranno redatti dall'organo di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è costituita nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 artt. 35 e 36 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative vigenti in materia.

### **Art.2 (Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **Art. 3 (Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.

### **Art. 4 (Interpretazione dello Statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### **Art. 5 (Finalità e attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo dell'associazione è quello di promuovere, sviluppare, praticare il Turismo Sociale ed in particolare il Turismo all'aria aperta ed il Turismo Itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire l'aggregazione, la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nell'ambito di quanto previsto dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni. Inoltre l'associazione ha lo scopo di promuovere momenti d'incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche e di culture tra persone di città e regioni diverse. Le attività, facendo riferimento all'art. 5 D.lgs. 117/2017, che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: Attività prevista alla lett. F dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017: Attività prevista alla lett. F dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni; Attività prevista alla lett. K dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; Attività prevista alla lett. I dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo di interesse sociale al fine di promuovere la coesione, la formazione e l'aggregazione sociale dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; Eventuale gestione di aree attrezzate e/o rimessaggio per i soci; Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia o all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante, anche per la gestione e creazione di nuove strutture finalizzate all'ospitalità di utenti provenienti da altre zone a scopo turistico; Promuovere e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco compatibili ed a km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo; Promuovere la realizzazione di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati, designando soci o professionisti di fiducia con specifica competenza a rappresentarla; Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione; Effettuare attività commerciali e produttive, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati purché accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali; Sottoscrivere convenzioni con Enti o Aziende per la gestione di spazi od immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali; Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici; Curare e sostenere relazioni con organizzazioni simili o del Settore; Promuovere la pubblicazione delle proprie attività mediante il coinvolgimento dei mass-media, curando inoltre eventuali pubblicazioni proprie anche con l'utilizzo di strumenti informatici. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione. L'Associazione di Promozione Sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto

### **Art. 6 (Ammissione Soci)**

Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione, in quanto ne condividono le finalità e la cui domanda è accolta dall'organo di amministrazione. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. Tale domanda verrà formalizzata compilando e firmando l'apposito modulo previsto dall'associazione. I dati saranno conservati in conformità alla legge sulla privacy. Nello stesso modulo si autorizza l'associazione di pubblicare foto dell'associato e dei suoi familiari. Tutti i soci dovranno essere dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Per irreprensibile deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsiasi voglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell'associazione o degli associati. Qualsiasi contestazione dovrà essere fatta in forma scritta da

parte del socio e trasmessa al direttivo o al Presidente evitando qualsiasi tipo di polemica. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata all'Organo di Amministrazione e quest'ultimo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Il Socio è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione variazioni delle proprie generalità. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **Art.7 (Diritti e doveri dei soci)**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di: Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; · Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; · Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; · Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; · Votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa; Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di: Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal consiglio direttivo.

#### **Art. 8 (Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **Art.9 (Recesso ed esclusione del socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione o per mancato pagamento della quota associativa annuale che prevede la decadenza automatica dell'associazione. Il socio può recedere dall'associazione preferibilmente mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **Art. 10 (Organi Sociali)**

Gli organi dell'associazione sono: (Assemblea dei soci) (Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo) (Presidente) (organo di controllo) (eventuale – l'art. 19 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto) (organo di revisione) (eventuale – l'art. 20 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto) Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. È tuttavia previsto un rimborso spese come all'art. 8 del presente statuto.

#### **Art. 11 (Assemblea)**

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, internet, email spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art.12 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea: Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; Nomina e revoca i componenti degli organi sociali; Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 13 (Validità Assemblee)**

L'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 (tre) deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci (maggioranza inderogabile).

#### **Art.14 (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. Art.15 (Organo di amministrazione detto anche Consiglio Direttivo) Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 5 (cinque) e comunque in numero dispari. Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e bilancio preventivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della

lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni anno. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per via telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia dell'ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale. In particolare si prevede che le riunioni del Consiglio Direttivo possano svolgersi attraverso posta elettronica, purché tutti gli interventi rimangano documentati ed allegati al verbale dell'assemblea. Esso delibera a maggioranza dei presenti intervenuti. IL consiglio ha i seguenti compiti: Eleggere il presidente; Eleggere il vicepresidente con funzioni vicarie; E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis; Nominare il segretario con funzioni di tesoriere, salvo la presenza di due figure distinte; Nominare il tesoriere che coadiuva il segretario, nel caso siano presenti entrambe le figure; Fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; Sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali (rendiconto finanziario); Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; Redigere i regolamenti interni che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea; Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; Nominare, se necessario, il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 16 (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'assemblea dei soci, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art.17 (Segretario)**

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; Provvede al disbrigo della corrispondenza; E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di marzo; Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'organo di amministrazione; Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) - e) - f) potranno essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di amministrazione (Tesoriere) che collaborerà con il segretario.

#### **Art. 18 (Collegio arbitrale)**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello di Venezia il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

#### **ART. 19 (Organo di controllo - eventuale)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 L'organo di controllo: Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 20 (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **Art. 21 (Durata delle cariche)**

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **Art. 22 (Risorse economiche)**

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività: Dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione; Da eredità, donazioni e legati; Da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche; Da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; Da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; Da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; Da erogazioni liberali degli associati e dei terzi; Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; Da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. I fondi sono depositati nella cassa o presso l'istituto di credito stabilito dall'organo di amministrazione.

#### **ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Art. 24 (Quota sociale)**

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali

#### **Art. 25 (Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione e deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

#### **Art. 26 (Bilancio sociale - eventuale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 27 (Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

#### **Art. 28 (Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione; Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente organo di controllo.

#### **ART. 29 (I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 30 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **ART. 31 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 32 (Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **ART. 33 (Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### **Art. 34 (Scioglimento e liquidazione)**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dei Soci. L'associazione si estinguerà, se i Soci si ridurranno a meno di tre ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un ente che verrà indicato dall'Assemblea dei Soci. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, previo parere favorevole dell'organismo 9 del D.lgs. n. 117/2017, saranno devoluti ad altri enti di terzo settore o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### **ART. 35 (Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **ART. 36 (Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runt medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.